



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2010

Disposizioni in materia di definizione della funzione pubblica internazionale e di tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero dei funzionari internazionali italiani (cittadini italiani impiegati da organizzazioni internazionali riconosciute dallo Stato italiano) è stimato in circa 3.000-3.500 unità, a cui si aggiunge un numero variabile di funzionari e consulenti con contratti a breve termine.

Il trattamento economico e pensionistico dei funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali è variabile a seconda dello statuto giuridico e dei regolamenti interni delle varie organizzazioni. Essi, tuttavia, non hanno alcun riconoscimento giuridico per lo svolgimento della loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni dei funzionari internazionali italiani cercano, da più di vent'anni, di ottenere una legge che definisca il loro *status* giuridico nei confronti dello Stato italiano.

La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», ha previsto unicamente la possibilità che essi possano partecipare, secondo opportune condizioni, a concorsi per accedere alla dirigenza nell'amministrazione pubblica italiana, e che sia loro estesa la possibilità di vedersi conferire incarichi dirigenziali, come previsto per i dipendenti di enti pubblici e privati di comprovata capacità ed esperienza.

Considerata, dunque, l'incompletezza della citata legge n. 145 del 2002, il presente disegno di legge, specificamente destinato alla categoria dei funzionari internazionali, intende introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano o abbiano

prestato servizio in qualità di dipendenti delle organizzazioni internazionali.

A tale scopo, l'articolo 1 riconosce, al comma 1, a titolo di finalità del presente provvedimento, il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce. Il comma 2 definisce la figura del funzionario internazionale.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.

L'articolo 3 stabilisce che ai funzionari internazionali, che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, siano riconosciuti dei titoli di merito commisurati al periodo di effettivo servizio all'estero presso le organizzazioni internazionali, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni di appartenenza.

L'articolo 4 disciplina l'aspettativa, nel settore pubblico e privato, concessa al coniuge del funzionario internazionale trasferito presso un'organizzazione internazionale. Il comma 5 fa comunque salve, per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo 4, le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, recante «Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero».

L'articolo 5, infine, precisa che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della finanza pubblica e che è compito delle amministrazioni interessate dare esecuzioni alle disposizioni del presente disegno di legge, avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce.

2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso una organizzazione internazionale.

3. La Repubblica favorisce, altresì, la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.

4. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 3.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».

2. Sono iscritti all'elenco i funzionari internazionali che svolgano, o che abbiano svolto, funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali, per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito della presentazione di apposita domanda da parte del funzionario internazionale di cittadinanza italiana interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministro degli affari esteri che ne rende conto con cadenza almeno annuale ad una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero degli affari esteri. La commissione è composta da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza dalle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5.

Art. 3.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per posti vacanti, sono riconosciuti titoli di

merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 4.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località.

2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di cinque anni. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. Il datore di lavoro di un dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico.

4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.

6. Sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, che siano contenute nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

